

Alla c.a. Sig. Maurizio Monti
Spett.le Nippon Club Trezzano ASD

Decisione della Commissione di secondo livello UISP

Premesso che:

- in data 14 e 15 Maggio 2016 si svolgeva, a La Spezia, il Campionato Nazionale di Judo ADO UISP, nel corso del quale venivano rilevate irregolarità comportamentali in capo al Sig. Maurizio Monti, Direttore tecnico della Nippon Club Trezzano Asd ed al Sig. Dario Principe, inviato dalla Società Nuova Yokoyama Judo ed incaricato di rappresentarla in tale sede;
- il 25 giugno 2016 intervenivano i provvedimenti della Commissione disciplinare UISP, che comminavano al Sig. Monti *“una squalifica come Tecnico, accompagnatore/rappresentante di Società, da tutte le attività agonistiche organizzate dalla UISP Discipline Orientali e/o da Società o altri soggetti in nome o per conto della UISP Discipline Orientali o da essa patrocinate a tutti i livelli, fino al 30 Giugno 2017”* ed a Nippon Club Trezzano Asd *“una squalifica da tutte le attività agonistiche organizzate dalla UISP Discipline Orientali e/o da Società o altri soggetti in nome o per conto della UISP Discipline Orientali o da essa patrocinate a tutti i livelli, fino al 31 Dicembre 2016”*, (oltre alla sanzione espressa nei confronti della Società Nuova Yokoyama Judo, che verrà trattato nell’apposito provvedimento della scrivente Commissione, ma di cui si è ritenuto opportuno dare atto incidentalmente anche nel presente scritto, trattandosi di vicenda analoga a quella di cui ci si occupa);
- contro tali provvedimenti venivano presentati ricorsi, datati 4 luglio 2016, da parte di Maurizio Monti e della Nippon Club Trezzano Asd, non condividendone la congruità, e, al fine di ottenere la revoca o quanto meno, la modifica della sanzione emessa dalla Commissione disciplinare;
- la questione veniva quindi trattata dalla Commissione di secondo livello (composta dai seguenti membri: Tino Viola, Michele Cardinale e Giacomo Pescatore), che analizzava i documenti di gara e svolgeva l’attività istruttoria di cui all’art. 31 del Regolamento ADO UISP, (di seguito, per brevità, il **“Regolamento”**), assumendo le informazioni necessarie alla valutazione della questione posta, al fine di valutarne le congruità di giudizio e la conformità delle sanzioni comminate.

Tutto ciò premesso, la Commissione di secondo livello, stabilisce quanto segue.

In altre circostanze, la presente Commissione ha già avuto modo di rilevare l’assoluta importanza del rispetto, in ogni contesto, dei principi fondamentali della pratica delle arti marziali, e, che sono propri di un’associazione quale è l’ADO, dell’Unione Italiana Sport per Tutti.

Ciò, a maggior ragione, in contesti pubblici, che dovrebbero costituire un momento di aggregazione, e, di condivisione di tali principi con gli altri associati UISP, nonché di loro promozione verso i terzi.

E' quindi essenziale che, in occasione delle manifestazioni e non solo, i praticanti di arti marziali, i tecnici, gli accompagnatori e gli stessi arbitri **tendano alla ricerca della perfezione del comportamento, del miglioramento di se stessi** e del superamento di quelli che si ritengono essere i propri limiti.

Ed è proprio in questi contesti, in queste manifestazioni, che rappresentano i momenti più alti della nostra cultura e vita associativa, non si può né ignorare, né derubricare a qualcosa di limitato valore o interesse, comportamenti non consoni per il solo fatto che essi sono stati dettati dalla foga del momento, da eventuali ingiustizie (siano esse reali o presunte), o da propri aspetti caratteriali.

Allo stesso modo, occorre considerare che esiste una responsabilità oggettiva in capo alle associazioni sportive e, ciò, sia quando il comportamento non consono sia tenuto da propri tecnici, o dirigenti, (che le rappresentano nella vita associativa di tutti i giorni), sia quando esso sia stato tenuto da persone appositamente invitate.

D'altra parte, nell'irrogare le sanzioni alle persone fisiche, iscritte, ed alle associazioni da questi rappresentate, vanno tenuti presenti anche gli eventuali ravvedimenti degli interessati (nel caso di specie, manifestatisi attraverso scuse in forma scritta), l'importanza di garantire il più possibile la partecipazione alle attività dell'ADO degli iscritti alle associazioni (onde evitare che praticanti giovani e motivati, che costituiscono la linfa vitale del movimento, scontino colpe non proprie e che non hanno ancora i mezzi per valutare appieno) e, ultimo ma non meno importante, quanto previsto dal Regolamento.

Orbene, quest'ultimo prevede l'erogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 29 e l'erogazione delle sanzioni sportive di cui all'art. 30 e, quanto alla misura delle stesse, che si tenga conto della recidiva comportamentale (artt. 31 e 32), con ciò dimostrando che il Regolamento richiede una gradualità nella comminazione delle sanzioni, che tenga conto anche dei comportamenti pregressi.

In ragione di quanto precede, si conferma quindi che bene ha fatto la Commissione disciplinare ad erogare una sanzione nel caso di specie, ma non risultando a questa Commissione precedenti ammende verso il Sig. Monti o la Nippon – **si ritiene altresì che questa debba essere commutata in questa sede in una ammenda**, a norma dell'art. 29.2 del Regolamento, **pari ad Euro 520** assolvendo, in ogni loro parte, altre procedure emesse precedentemente su questo procedimento.

Applicandosi tale ammenda, unicamente alle Società affiliate, spetterà alla Nippon valutare in che misura rivalersi nei confronti del Sig. Monti quanto al suddetto importo; al riguardo, la Commissione ritiene d'altra parte che, in ragione delle responsabilità (riconosciute dallo stesso Monti), questo dovrebbe farsi carico della sanzione in una misura non inferiore al 60% della stessa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poi, si avvisano il Sig. Monti e l'associazione Nippon che, in presenza di comportamenti di gravità analoga a quelli già contestati, si sarebbe in presenza di una recidiva che li renderebbe destinatari di nuove sanzioni, che potrebbero anche avere contenuto superiore a quelle comminate a giugno 2016, dalla Commissione disciplinare e che questa Commissione ha commutato in ammenda.

Allo stesso modo e proprio per consentire una equa definizione delle sanzioni e “stroncare sul nascere” comportamenti non accettabili da parte di tesserati ADO UISP, (siano essi persone fisiche o associazioni), si invitano tutti i Giudici di gara a segnalare sempre, e con la massima precisione ed

obiettività, ogni comportamento non consono, in modo che la Commissione disciplinare possa comminare le sanzioni a partire da quelle più lievi, (limitando così il più possibile, in un contesto di prevenzione ed educazione dei tesserati, l'erogazione di quelle più gravi).

Quanto deciso da questo organismo deliberante viene inviato alla Presidenza Nazionale, affinché possa essere domiciliata ai destinatari in oggetto e ai settori tecnici interessati, oppure, **trattenuto a sé** per eventuali modifiche ricordando, per opportuna conoscenza, essere prerogativa propria ed esclusiva della Presidenza Nazionale.

Tino Viola

Michele Cardinale

Giacomo Pescatore

16 settembre 2016